

R.G. n. 1016/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. 1016/2018 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2021, e vertente

TRA

██████████ & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ presso il cui studio, in Perugia, ██████████ è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;

attrice

E

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice ██████████ S.P.A. e per essa ██████████ S.A.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ presso il cui studio, in Milano, Via ██████████ è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

OGGETTO: bancario

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 6.10.2021 da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione la ██████████ s.n.c. ha evocato in giudizio la ██████████ s.p.a. dinanzi al Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via principale (1) accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto e corrispettivo sull'accordato e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (2) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti effettuati a titolo di spese tenuta conto e per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (3) accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicata nel corso

dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia di qualsivoglia addebito a titolo di capitalizzazione degli interessi debitori, rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (4) accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi ultralegali con rinvio all'uso piazza e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia degli addebiti a tale titolo applicati ed effettuato il ricalcolo al tasso legale rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (5) accertare e dichiarare l'illegittimità del cosiddetto gioco delle valute ovvero degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza dei giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (7) accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato il 15.10.1986 per difetto di forma ex artt. 117 TUB e 1325 c.c. e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (8) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari ex art. 644 c.p. e previa declaratoria di nullità parziale delle relative clausole, rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81; (9) accertare e dichiarare che la condotta *contra legem* della convenuta ha cagionato all'attrice un danno patrimoniale, (10) accertare e dichiarare nulle ed inefficaci le eventuali variazioni contrattuali avvenute in costanza di rapporto e non concordate, (11) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta di [REDACTED] s.p.a. per aver illegittimamente segnalato l'attrice alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in difetto di presupposti e, per l'effetto, condannare la convenuta all'eliminazione di ogni riferimento al nominativo dell'attrice presso la Centrale Rischi qualora presente, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi per il mancato godimento della somma dovuta. Il tutto con vittoria di spese.

A seguito delle udienze del 19.7.2018 e del 26.2.2019 (di ammissione dei mezzi istruttori), nelle quali è stata dichiarata la contumacia della Banca convenuta, con comparsa di costituzione depositata il 22.3.2019 si è costituita in giudizio [REDACTED] S.p.A. - e per essa [REDACTED] S.p.A. e per essa, a sua volta, [REDACTED] S.p.a. - chiedendo, in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato azionato dall'attrice e, per l'effetto, rigettare le domande giudiziali, revocare l'ordine di esibizione e, in via principale, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla [REDACTED] S.p.A. in favore degli attori; in via subordinata, compensare le somme che risulteranno a debito della banca, con il credito vantato nei confronti dell'attrice.

La causa è stata istruita con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti della Banca all'udienza del 26.2.2019 avente ad oggetto gli estratti di conto corrente relativi al rapporto n. 16957.81 riferibili al periodo tra il 15.10.1986 ed il 31.12.1998, nonché con consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile. All'udienza del 28.10.2020 il Giudice ha rigettato istanza ex art. 186 *quater* c.p.c. presentata dall'attrice. La causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 6.10.2021 con assegnazione alle parti di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

2. Anzitutto, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 28/2010 (doc. 3 allegato alla citazione). Dal verbale va evidenziato che l'esito negativo del tentativo di mediazione è conseguenza della mancata partecipazione della Banca all'incontro fissato per l'1.4.2015. Ciò rileva, in base all'art. 8, co. 4 *bis*, d.lgs. n. 28/2010, poiché *«dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile»*. Va segnalato, inoltre, che ai sensi del citato art. 8, co. 4 *bis*, ultimo periodo, del d.lgs. n. 28/2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione

costituisce condizione di procedibilità della domanda, deve condannare la parte poi costituita in giudizio che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nel caso di specie, risulta documentalmente la mancata partecipazione della Banca convenuta al procedimento di mediazione e, di contro, non risultano allegati motivi giustificativi di tale assenza, sicché trattandosi di una sanzione rispetto alla cui applicazione il Giudice non ha un potere discrezionale, [REDACTED] S.p.A. deve essere condannata, indipendentemente dall'esito del presente giudizio, al versamento di un importo pari al contributo unificato che, nella presente vicenda, ammonta ad € 259,00

3. Passando al merito, la società attrice risulta aver promosso, in qualità di correntista, un'azione di accertamento del corretto saldo di conto corrente ordinario n. 16957.81, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni e spese determinate in base al tasso di interesse d'uso piazza, relativa al c.d. gioco delle valute, e ha, altresì, promosso domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Ebbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda di "accertamento negativo" del credito, il regime dell'onere probatorio fa sì che, a norma dell'art. 2697 c.c., gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di dimostrare i "fatti negativi" che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l'*onus probandi* che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo (Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n. 23229). In questo senso, secondo la prevalente giurisprudenza, il correntista è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, sia la corresponsione delle somme alla Banca, sia l'inesistenza - originaria o sopravvenuta - del relativo titolo giustificativo. Su di esso grava, quindi, l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie comunque ottenute - quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate - concorrono alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. III, 26.2.2013, n. 4806; conf. Cass., sez. II, 4.6.2018, n. 14284).

Ciò posto, in base ai principi accolti nella prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, quando il correntista agisca per l'accertamento del corretto saldo del conto corrente, lamentando la nullità di determinate clausole contrattuali, ove non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, come nel caso di specie, il saldo da cui partire per la consulenza tecnica contabile deve essere quello risultante dal primo estratto conto disponibile in atti (Cass., sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201, Cass. n. 33321 del 21.12.2018).

4. Fatte queste premesse, può procedersi alla ricostruzione del rapporto negoziale in essere tra le parti. Dalla documentazione in atti l'attrice risulta aver intrattenuto con la [REDACTED] S.p.A. sin dal 15.10.1986 un rapporto di conto corrente ordinario (n. 16957.81, rimasto acceso sino al 31.12.2017) ed un rapporto conto anticipi (n. 1584297-93 poi divenuto n. 16676202-59), le cui competenze confluivano sul conto corrente n. [REDACTED]. A ciò vanno aggiunti un conto partitario SBF (n. 22262.00) su cui venivano accreditati gli importi delle presentazioni effetti e su cui venivano addebitati alla scadenza gli effetti ed un conto SBF (n. [REDACTED] SBF) su cui venivano addebitati gli

importi degli effetti presentati (annotati in avere del C/22262 00) ed accreditati alla scadenza gli effetti; oltre ad un conto titoli (n. 8200116957).

Come accennato, risultano documentate le condizioni economiche pattuite in relazione al conto corrente ordinario n. 16957.81 alla data del 15.10.1986 (cfr. docc. 7 alla citazione). Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 7 della c.t.u.) non risultano integralmente depositati tutti gli estratti conto emessi dalla Banca a partire dalla data di apertura del suddetto conto corrente. Invero, il consulente tecnico d'ufficio, nell'esaminare la sequenza degli estratti conto prodotti dall'attrice e presenti agli atti – relativi al periodo tra il 1.1.1999 ed il 31.12.2017 – ha riscontrato una carenza documentale riferibile solo al IV trimestre del 2016. Pertanto, osservando il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione e poc'anzi richiamato, trattandosi di domanda giudiziale di accertamento promossa dal correntista, il c.t.u. ha provveduto alla ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto presente in atti. Con riferimento all'estratto conto mancante (IV trimestre 2016), il c.t.u. ha correttamente tenuto conto del saldo negativo maturato nel periodo in cui è mancato l'estratto conto, inserendo una scrittura di raccordo e, in particolare, detraendo il saldo risultante dall'ultimo estratto conto del primo periodo documentato (III trimestre 2016) dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato (I trimestre 2017).

Quanto alla chiusura del rapporto di conto corrente, va evidenziato che in atti è stata versata la comunicazione del 26.06.2018 con cui ██████ informava l'attrice di aver revocato gli affidamenti accordati e di recedere dai rapporti intrattenuti (cfr. doc. 11 alla comparsa di costituzione).

La c.t.u. ha posto a base del proprio accertamento l'ultimo estratto conto disponibile, datato al 31.12.2017, da cui risulta un saldo a debito del correntista pari ad € 23.946,44 (pagg. 9 ed 11 della c.t.u.).

Sempre da un punto di vista metodologico, va richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio, alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione; Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016).

5. Fatte queste premesse metodologiche, va anzitutto esaminata la dedotta nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta ex artt. 117 TUB e 1325 c.c. L'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo articolo 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso – pur presente – non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. L'invocata nullità del rapporto contrattuale, derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta, determinerebbe come conseguenza effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambi i contraenti ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Nondimeno, nel caso di specie il contratto di apertura del conto corrente è stato sicuramente stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 117 T.U.B., atteso che con il negozio del 15.10.1986 le parti hanno regolato per iscritto le condizioni economiche del citato rapporto bancario all'epoca già in essere.

Va, altresì, segnalato che l'art. 117 TUB non ha portata retroattiva. Pertanto, prima dell'entrata in vigore della L. n. 154/1992 (legge sulla trasparenza bancaria – cfr. art. 3) non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità, sicché, in difetto di espressa previsione normativa, non può affermarsi che la forma scritta del contratto di conto corrente fosse imposta *ad substantiam*. Tenuto conto che la nullità di un negozio è pacificamente qualificabile come vizio genetico dello stesso, la validità del negozio deve essere vagliata alla luce del quadro normativo vigente al momento della stipula. Ne consegue che essendo il contratto di apertura di conto corrente stipulato prima dell'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria, esso non può ritenersi nullo perché non redatto per iscritto. Pertanto, la domanda giudiziale risulta infondata *in parte qua*.

6. Passando all'esame delle dedotte nullità parziali del negozio, va osservato quanto segue.

Preliminarmente, quanto alle condizioni economiche di riferimento per le diverse doglianze di nullità parziale va evidenziato che entrambe le parti hanno prodotto copia del negozio con cui è stato regolato il conto corrente ordinario n. 16957.81 in data 15.10.1986 (cfr. doc. 7 – comparsa di costituzione e risposta) e che non sono stati prodotti successivi accordi modificativi o comunicazioni con cui la Banca ha esercitato lo *ius variandi* ex art. 118 T.U.B.

6.1. In primo luogo, la società attrice ha contestato la nullità ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. - per mancata pattuizione scritta in violazione dell'art. 117 bis, co. 1, TUB, per indeterminatezza e per difetto di causa - della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e, a partire dal IV trimestre 2009, della commissione sull'accordato, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla Banca a tali titoli.

Va premesso che la commissione di massimo scoperto rappresentava un elemento retributivo per la Banca, aggiuntivo rispetto agli interessi corrispettivi percepiti in ragione dell'utilizzo da parte del cliente della somma affidata, rappresentando il corrispettivo della Banca per tenere a disposizione del cliente la somma affidata. La Banca poteva legittimamente pretendere tale corrispettivo in presenza di una specifica pattuizione che, per essere considerata valida ai sensi dell'art. 1346 c.c. doveva essere determinata, o quantomeno determinabile, nelle condizioni economiche applicate dall'istituto di credito.

Nel caso di specie, dall'esame del regolamento contrattuale del 15.10.1986 relativo al conto corrente n. 16957.81 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione e risposta) emerge, all'art. 7, comma 5, che le commissioni di massimo scoperto erano applicate *“secondo i criteri usualmente praticati dalle Aziende di credito sulla piazza...”*. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili dalla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto era compiuta mediante rinvio al c.d. *“uso piazza”*.

Secondo una consolidata interpretazione della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. n. 22179/2015, seppur in tema di interessi), la clausola che fa genericamente riferimento a parametri quali gli *“usi su piazza”*, non può ritenersi rispettosa dell'art. 1346 c.c., atteso che non consente al correntista di conoscere i criteri di determinazione delle poste che gli vengono addebitate dall'istituto di credito sul conto corrente. Peraltro, aderendo all'interpretazione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere legittima la clausola sulla commissione di massimo scoperto deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito.

In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla Banca nel conto corrente *de quo* devono ritenersi illegittimi (cfr. *ex multis* Trib. Milano, Sez. VI, 03.10.2018, n. 9694, Trib. Firenze, Sez. III, 26.11.2018, n. 3202, Trib. Bari, Sez. IV, 07.01.2019, n. 41, Trib. Termini Imerese, 22.01.2019, n. 75, Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. I, 29.01.2019, n. 74) e, quindi, devono essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c. Stante la fondatezza della contestazione di invalidità della citata clausola, rimane assorbito l'ulteriore profilo di nullità dedotto dall'attrice e fondato sul difetto di causa.

Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal c.t.u., il quale ha eliminato la commissione di massimo scoperto che risulta esser stata applicata dalla Banca sino al 30.6.2009.

6.2. Quanto alla commissione sul fido accordato, la stessa assolve la funzione di remunerare la banca perché tiene a disposizione del cliente una determinata somma e viene quantificata in misura percentuale in base all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Per non rappresentare una duplicazione dell'interesse debitore – che spetta alla Banca sull'importo utilizzato dal correntista – la commissione sull'accordato deve avere ad oggetto solo l'importo in concreto non utilizzato dal cliente ed essere calcolata sull'ammontare del fido, al netto dell'utilizzato, risultando, diversamente, priva di causa in concreto. Anch'essa, non avendo fonte legale, deve essere specificamente pattuita tra le parti per essere legittimamente applicata dalla Banca, così che ove non ne sia provata la stipula, le poste addebitate al correntista a tale titolo devono ritenersi indebite ed illegittimamente operate e, conseguentemente, essere espunte al fine di una corretta rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente.

Pertanto, non risultando in atti una specifica pattuizione che renda legittimo l'addebito della commissione sull'accordato operata dalla Banca convenuta a partire dal IV trimestre 2009, anche l'addebito di tale costo risulta illegittimo.

6.3. In secondo luogo, la società correntista ha lamentato l'indebita applicazione delle spese di tenuta del conto, la cui determinazione era rimessa, ai sensi dell'art. 7, co. 5, del contratto di conto corrente ordinario, agli "usi su piazza" che la società attrice quantifica in € 12.414,55. A tal riguardo, valgono le medesime considerazioni già svolte circa la nullità ex artt. 1346 e 1419 c.c. per indeterminatezza delle clausole che richiamano gli usi su piazza, sicché gli addebiti operati dalla Banca convenuta a titolo di spese di tenuta conto sono da ritenere anch'essi illegittimi.

6.4. In terzo luogo, l'attrice ha denunciato l'illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale per violazione degli artt. 1283 e 1418, co. 2, c.c., eseguita in forza dell'art. 7 del contratto di conto corrente, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R., che ha stabilito le modalità di adeguamento delle clausole che prevedevano l'anatocismo nei contratti stipulati sino al 30.6.2000. L'attrice ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione delle nuove condizioni e conseguentemente che la banca abbia illegittimamente operato tale capitalizzazione in difetto di valida pattuizione scritta. Ha, poi, aggiunto che la capitalizzazione praticata negli anni 2014, 2015 e nei primi due trimestri del 2016 è contraria all'art. 120 TUB, per come riformulato dalla L. n. 147/2013. Conseguentemente, ha chiesto l'espunzione delle somme illegittimamente addebitate a tale titolo, quantificate in € 22.981,26.

A tal riguardo, la convenuta ha, di converso, affermato la legittimità dell'anatocismo applicato nel periodo anteriore al 30.6.2000 e dedotto, con riferimento al periodo successivo, di essersi adeguata all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 (entrata in vigore il 22.4.2000 e che

prevedeva la possibilità per le Banche di concordare con il correntista l'anatocismo, garantendo una "identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditorî") dando informativa ai correntisti sia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 10 alla comparsa di costituzione e risposta), sia mediante gli estratti di conto corrente (cfr. doc. 9 alla comparsa di costituzione e risposta). Ha sostenuto, quindi, di aver legittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche a partire dal 1.7.2000, essendo stata applicata sia in relazione agli interessi attivi, sia a quelli passivi. Ha precisato, poi, che la delibera C.I.C.R. non vanta natura peggiorativa rispetto al passato, così che l'applicazione dell'anatocismo nel periodo successivo al 30.6.2000 per essere valida non postula la stipula di una pattuizione *ad hoc* con il singolo correntista. Piuttosto, sarebbe a tal fine sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento all'anatocismo applicato dalla Banca nel periodo intercorrente tra il 1.1.2014 ed il 1.10.2016, la convenuta ha sottolineato come la nuova delibera C.I.C.R. sia entrata in vigore solo in data 1.10.2016 e che nelle more tra la modifica dell'art. 120 TUB e la riforma della normativa secondaria, il divieto di applicazione dell'anatocismo non fosse cogente.

Ebbene, tenuto conto che, dall'esame dell'accordo del 15.10.1986 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), il contratto di apertura di conto corrente per cui è causa è stato stipulato in data quantomeno anteriore al 15.10.1986, va osservato quanto segue.

Con riferimento al periodo antecedente al 1.7.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi illegittimamente operata dalla Banca per violazione dell'art. 1283 c.c. Come chiarito dalla Corte di Cassazione *"la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione dei trimestrali degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, «in mancanza di usi contrari». L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi"* (cfr. Cass., Sez. I, n. 12507 del 11.11.1999). Com'è noto, la Suprema Corte ha sottolineato che *"l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"* (Cass. S.U. n. 21095/2004).

L'art. 25, co. 2, del d.lgs. n. 342/1999 ha, poi, aggiunto un nuovo comma all'art. 120 TUB, prevedendo espressamente di poter stabilire i criteri di calcolo, purché periodico, degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Con riferimento ai contratti stipulati prima della citata novella – quale quello in esame – per il periodo anteriore alla riforma va ricordato che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 – con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 342/1999, ossia la norma transitoria sanava le clausole anatocistiche pattuite nei vecchi contratti bancari e che demandava le modalità attuative ad una delibera del C.I.C.R. poi emessa il 9.2.2000 – la validità delle clausole sull'anatocismo stipulate nei vecchi contratti bancari devono essere esaminate alla luce della disciplina al tempo vigente e, pertanto, ritenersi nulle perché violative dell'art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004). Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, va esclusa ogni capitalizzazione di interessi (cfr. Cass. S.U. n. 2418/2010).

Con riguardo, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 – attuativa della citata riforma del 1999 – il nuovo art. 120, co. 2, T.U.B. ha disposto che *"il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio"*

dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". A sua volta, l'art. 2, co. 2, della citata delibera C.I.C.R. ha previsto che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Va altresì considerato che l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera C.I.C.R. in questione ha postulato la necessità della sottoscrizione di un nuovo contratto in caso di modifica contrattuale peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate.

Ebbene, nel caso in esame, da un lato il correntista, sul rilievo che la previsione dell'anatocismo avesse portata peggiorativa, ha dedotto di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa la variazione delle modalità di capitalizzazione operate dalla Banca a far data dal 30.6.2000 e di non aver manifestato al riguardo alcun consenso. Di contro, la Banca ha ritenuto di aver adempiuto all'obbligo informativo imposto mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché attraverso gli estratti conto.

Sul tema è di recente intervenuta la Suprema Corte che ha risolto la questione circa la portata peggiorativa delle nuove condizioni contrattuali, affermando che la previsione dell'anatocismo comporta sempre un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, con la conseguenza di esigere l'approvazione scritta del correntista ai sensi dell'art. 7, co. 5, della Delibera CICR 9.2.2000 al fine di ritenere valida la relativa clausola. In particolare, si è affermato che "in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass., Sez. I, n. 9140 del 19.5.2020; conf. Cass., Sez. I, n. 29420/2020).

Conseguentemente, in difetto della mancata pattuizione delle modalità di capitalizzazione a far data dal 1.7.2000, deve ritenersi illegittimamente applicato l'anatocismo anche dopo le modifiche intervenute con il d.lgs. n. 342/1999 e con la delibera CICR del 9.2.2000. Nel caso in esame, non essendo stata specificamente pattuita l'applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo al 30.6.2000, tutti gli interessi anatocistici applicati dalla Banca nel corso del rapporto devono ritenersi privi della fonte negoziale e, pertanto, illegittimamente applicati. Rimane conseguentemente assorbita la questione sollevata dalla Banca convenuta in ordine alla legittimità dell'anatocismo applicato nel periodo tra il 2014 ed il 2016, la quale presuppone che, a monte, la clausola anatocistica sia stata validamente concordata tra le parti, presupposto che, come evidenziato, difetta nel caso di specie.

Si ritiene, quindi, condivisibile la C.T.U. nella parte in cui annovera l'anatocismo tra le poste illegittimamente addebitate alla società correntista per tutta la durata del rapporto di conto corrente.

6.7. La società correntista ha, poi, dedotto l'illegittimità dell'interesse ultra-legale determinato in base all'art. 7, co. 3, del contratto di conto corrente del 15.10.1986 mediante rinvio agli usi su piazza, sul rilievo della nullità della clausola, in quanto violativa degli artt. 1284, 1346 e 1418, co. 1, c.c. A mente dell'art. 1284 c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto e, diversamente, sono dovuti al tasso legale.

A tal proposito, l'art. 4 della L. n. 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandavano agli usi, prevedendo che "i contratti devono indicare il tasso di

interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte? Il successivo articolo 5 ha poi individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali. Tali norme sono state abrogate dall'art. 161 del TUB ed il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.

Nondimeno, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità *“in tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”* (da ultimo Cass., Sez. I, n. 24048 del 26.9.2019; conf. Cass., n. 4094 del 25.2.2005). Pertanto, pur in difetto di un'espressa previsione sanzionatoria – quale l'art. 117 TUB introdotto dopo la stipula del contratto di conto corrente in esame – secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pattuizione di interessi ultra-legali può dirsi valida ove abbia un contenuto chiaro ed univoco, con puntuale indicazione del tasso applicato. In caso di tasso variabile, l'individuazione può essere compiuta mediante riferimento a parametri esterni, purché determinabili, mentre non sono sufficienti generici rinvii da cui non emerga quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la pattuizione.

Così chiarito quando si versa in ipotesi di nullità della clausola determinativa degli interessi ultra-legali, l'art. 7, co. 3 dell'accordo del 15.10.1986 che regola il contratto di conto corrente risulta viziato da indeterminatezza e, pertanto, invalido. Quanto alle conseguenze della citata nullità, la giurisprudenza ha espressamente escluso (cfr. Corte Cost. ord. 18.12.2009 n. 338; Cass. n. 5675/2001) l'applicabilità retroattiva del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, TUB, affermando, di contro, che per i contratti anteriori all'entrata in vigore della novella il tasso sostitutivo da applicare è quello legale di cui all'art. 1284, co. 3, c.c. e ciò anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa. Del resto, l'art. 161, co. 6, TUB stabilisce che *“i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”*.

Ne consegue che, stante la nullità della clausola determinativa dei tassi di interesse per indeterminatezza e violazione dell'art. 1284 c.c., il saldo del conto corrente ordinario deve essere rideterminato applicando il tasso di interesse legale per tutta la durata del rapporto. Difatti, a tale indicazione si è attenuta la c.t.u. nella rideterminazione del tasso di interesse per il contratto di conto corrente (cfr. pag. 32 della c.t.u.).

6.8. Appare ora utile esaminare la censura di usurarietà – per superamento del tasso-soglia – del tasso di interesse applicato nei diversi trimestri. L'attrice ha sostenuto di dover computare nel calcolo del TEG, seguendo la L. n. 108/1996, tutti gli oneri sostenuti, ivi inclusa la CMS, e fatta eccezione delle sole imposte e di applicare, in caso di accertata usurarietà, l'art. 1815, co. 2, c.c., ritenendo così non dovuti gli interessi. Quanto alle modalità di calcolo dell'interesse usurario, la [REDACTED] sostiene non sia corretto applicare le istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG.

Di converso, la convenuta ha contestato la genericità dell'allegazione attorea in ordine all'usurarietà degli interessi, l'erroneità del metodo di calcolo, nella misura in cui computa la C.M.S. ai fini della

determinazione del TEG (discostandosi dal principio sancito dalle S.U. n. 16303 del 20.6.2018) e disattende le istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti. Inoltre, ha escluso la configurabilità di un'usura sopravvenuta dovuta al superamento dei tassi soglia *ex* L. n. 108/1996 nel corso del rapporto, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 24675/2017).

La questione deve essere esaminata muovendo dalla data in cui è stato regolamentato per iscritto il contratto di conto corrente ordinario n. 16957.81 (15.10.1986) ed il tasso di interesse applicabile (cfr. art. 7), ossia prima dell'entrata in vigore della cosiddetta "usura oggettiva". Va ricordato che la L. n. 108/1996 - entrata in vigore il 24.3.1996 - ha novellato l'art. 644 c.p., abrogando l'art. 644 *bis* c.p. (introdotto nel 1992) ed introducendo all'art. 1815 c.c. il comma 2, ossia prevedendo criteri oggettivi di quantificazione del tasso usurario.

In passato, la Suprema Corte si era pronunciata sul tema (cfr. Cass., Sez. 1, n. 17150/2016; Sez. 3, n. 6550/2013; Sez. 3, n. 2140/2006) affermando che *"le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1983, n. 385, e con l'art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), non sono retroattive, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia "ex nunc", rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente"*. Secondo un diverso orientamento (Cass. n. 602/2013) la nuova disciplina andava applicata anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore ove il rapporto negoziale non si fosse esaurito: in applicazione dell'art. 1 L. n. 108/1996 e degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c. il tasso convenzionale all'epoca pattuito veniva automaticamente sostituito con il tasso-soglia *pro tempore* applicabile. Il richiamato contrasto giurisprudenziale è stato, poi, composto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675), escludendo la configurabilità di forme di usura sopravvenuta, riscontrabile ogniqualvolta il tasso d'interesse pattuito - seppur valido al momento della conclusione del contratto (usura c.d. genetica) - superi il tasso soglia in costanza di rapporto, essendo riconosciuta nel nostro ordinamento la sola usura c.d. genetica, riscontrabile qualora il tasso soglia usurario sia stato superato al momento della conclusione del contratto ovvero in occasione di successive modifiche contrattuali, anche se conseguenti all'esercizio dello *ius variandi* *ex* art. 118 TUB.

In sostanza, a fronte dell'originaria validità del contratto di conto corrente, non può affermarsi che il tasso di interesse all'epoca concordato sia poi divenuto usurario con l'entrata in vigore della predetta normativa e ciò in assenza di ulteriori pattuizioni modificative. Invero, la Cassazione ha espressamente escluso la portata retroattiva della novella. In particolare, pronunciandosi in relazione al contratto di mutuo a tasso fisso stipulato prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, ha affermato che *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"* (Cass. S.U. n. 24675/2017). In altri termini, un tasso pattuito legittimamente non diventa illegittimo per la successiva variazione al ribasso dei tassi-soglia.

Del resto, l'art 1, co. 1, D.L. n. 394/2000 prescrive che *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815 del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*

Ebbene, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento esegetico formatosi nella prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Pistoia, 20.4.2021, n. 352; Trib. Venezia, 8.4.2020, n. 634; Trib. Roma 26.1.2018; C.d.A. Milano 21.12.2017; Trib. Cassino 18.9.2018; Trib. Brescia 23.2.2018 n. 11871; Trib. Modena 27.2.2018; Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Milano 27.9.2018; Trib. Padova 9.11.2018) secondo cui tale principio – seppur affermato espressamente in tema di mutuo – trovi applicazione anche nei contratti di conto corrente, sul rilievo che tale pronuncia declina un principio generale in materia di usura, frutto di un'interpretazione sistematica della citata norma di interpretazione autentica (art 1 D.L. n. 394/2000 cit) e dall'art. 644 c.p., sicché tali norme trovano applicazione in ogni ipotesi di finanziamento bancario.

A sostegno dell'assunto, va valorizzata anche una pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass., n. 22204/2013), secondo cui la citata legge di interpretazione autentica si applica tanto al contratto di mutuo quanto al conto corrente, trattandosi di negozi che, entrambi, si prestano a contenere clausole usurarie.

Pertanto, l'usurarietà genetica del rapporto va verificata con riferimento al momento della stipula del contratto e alle eventuali successive pattuizioni modificative, concordate od unilaterali che siano.

Applicando questi principi al caso in esame, va rilevato che in data 15.10.1986, all'epoca in cui sono state regolate per iscritto le condizioni applicabili al contratto di conto corrente n. 16957/81, l'art. 644 c.p. comminava la sanzione della reclusione a chiunque approfittando dello stato di bisogno di una persona, si faceva dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari. Alla stessa pena soggiaceva chi procurava ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. In sostanza, all'epoca era prevista la sola usura c.d. soggettiva, riscontrabile in caso di approfittamento dello stato di bisogno del cliente.

In questa prospettiva, la domanda proposta in questa sede risulta infondata, in quanto l'attrice non ha allegato né provato le circostanze di un'usura soggettiva, né ha dedotto e provato che la regolamentazione del contratto di conto corrente sia stata successivamente modificata, facendo piuttosto espresso riferimento nell'atto di citazione ad *“eventuali variazioni contrattuali avvenute in costanza di rapporto”* (cfr. pag. 28 atto di citazione). Solo in tale ultima ipotesi, il Giudice avrebbe potuto vagliare l'usura oggettiva della clausola contrattuale al tempo della modifica, posto che, diversamente, il Giudice finirebbe per dare rilievo ad una forma sopravvenuta di usura e, quindi, ad una forma di *“nullità sopravvenuta”*. Conseguentemente, la domanda di accertamento della usurarietà degli interessi debitori nei diversi trimestri – finalizzata all'accertamento della non debenza di interessi debitori ex art. 1815 c. 2 c.c. - va rigettata *in parte qua*. Difatti, il c.t.u. ha chiarito che di non aver riscontrato l'usura contrattuale e di aver effettuato i conteggi sugli interessi debitori del contratto di conto corrente ordinario, riconteggiandoli in base al tasso legale (cfr. pag. 32, punto 4f, della ctu).

6.9. L'attrice ha, inoltre, dedotto come la Banca abbia operato il cosiddetto *“gioco delle valute”*, che consiste nell'aver la convenuta fatto decorrere diversamente gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente, di modo da percepire maggiori interessi e così determinando una difformità tra il tasso annuo

nominale e quello effettivo globale applicato al correntista. Nel dettaglio, deduce il correntista che le rimesse sono state contabilizzate come se l'operazione attiva per il cliente fosse stata effettuata giorni dopo la data effettiva di esecuzione, mentre le operazioni a debito per il cliente (i pagamenti) sono stati contabilizzati prima della data di effettiva esecuzione. Per effetto di tale modalità di contabilizzazione delle operazioni, secondo la prospettazione dell'attrice, avrebbe perso giorni utili per maturare interessi attivi e la Banca avrebbe, invece, sfruttato un maggior numero di giorni per maturare interessi passivi. Sostiene, pertanto, l'illegittimità dell'operazione per mancanza di pattuizione scritta e per difetto di causa, chiedendo che la il saldo del conto corrente venga rideterminato tenendo conto della data effettiva dell'operazione contabile. Di contro, parte convenuta sostiene la genericità dell'eccezione, non avendo l'attore chiarito per quali operazioni e in che misura la banca avrebbe applicato "valute d'uso", sottolineando come non sia prevista alcuna disposizione legislativa che imponga agli istituti di credito di applicare una certa valuta, gravando su di essi solo l'obbligo di procedere sollecitamente alla contabilizzazione delle operazioni. A riprova dell'assunto ha evidenziato che l'art. 120 T.U.B. prescrive la coincidenza della decorrenza della valuta con la data dell'operazione solo per determinate operazioni.

Sul punto, deve riconoscersi l'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca sul conto corrente computando erroneamente la data di valuta dell'operazione. Difatti, salvo che sia espressamente concordata tra le parti, l'antergazione e postergazione della valuta di un'operazione deve ritenersi illegittima, sicché deve essere eseguito un riconteggio del corretto saldo, muovendo dalla corretta data di valuta dell'operazione.

7 Quando alla domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, va osservato quanto segue.

Anzitutto, va rilevato che con note di trattazione scritta per l'udienza del 6.10.2021 l'attrice precisava le proprie conclusioni richiamando integralmente quelle rassegnate nell'atto di citazione, sicché la successiva rinuncia alla domanda risarcitoria esplicitata solo in seno alla comparsa conclusoria non assume rilievo ai fini della decisione, dovendo il Giudice pronunciarsi su tutte le domande per come trattenute in decisione.

In ordine a tale domanda, la convenuta ha allegato di aver notiziato, con raccomandata del 26.6.2018, la correntista di aver provveduto a classificare la posizione a sofferenza ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. La convenuta ha sostenuto non soltanto la legittimità dell'operato, ma anche la mancata dimostrazione del danno concretamente subito dalla società attrice per effetto di tale segnalazione e, stante la non configurabilità di un danno *in re ipsa*, la non risarcibilità del pregiudizio lamentato.

Invero, la segnalazione presuppone che l'istituto di credito abbia riscontrato *"una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"* (cfr. *ex multis* Cass., Sez. I, n. 15609 del 9.7.2014; conf. Cass., sez. I, 26.10.2020, n. 23453). Va, inoltre, ricordato che la segnalazione alla Centrale dei Rischi rimane una conseguenza giuridica imposta alle singole Banche ove riscontrino l'inadempimento colposo ed una situazione patrimoniale negativa del cliente.

Pertanto, in tema di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, per stabilire se la banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento del cliente, si ritiene che il giudice non possa limitarsi a valutare *ex post* se all'esito del giudizio le eccezioni del cliente risultano o meno fondate, ma è tenuto a stabilire con una valutazione *ex ante*, se, al tempo,

l'inadempimento del cliente apparisse oggettivamente motivato e compiuto in buona fede, gravando l'onere probatorio su chi domanda il risarcimento (cfr. Cass., sez. III, 9.2.2021, n. 3130).

Facendo applicazione di tali principi, la mera insussistenza di un'esposizione debitoria riscontrata all'esito del presente giudizio non può far ritenere illegittima la segnalazione al tempo operata dalla Banca convenuta. In difetto di prova dell'illegittimità della condotta della convenuta, non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno - che, peraltro, non risulta specificamente circostanziato e provato - né quella consequenziale di condanna alla cancellazione del nominativo dell'attrice.

8. Va, infine, rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2019 la Banca ha sollevato eccezione di prescrizione di tutte le rimesse anteriori al 12.4.2008 (ultra-decennali rispetto alla domanda di mediazione) in quanto asseritamente solutorie; tuttavia, tale eccezione è inammissibile in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che è stata proposta oltre il termine stabilito dall'art. 167 c.p.c., ossia di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata al 19.07.2018 per la comparizione delle parti. Essendo la Banca convenuta incorsa in decadenza, l'eccezione di prescrizione sollevata non può essere esaminata nel merito.

9. Alla luce di tutte le considerazioni giuridiche svolte, deve procedersi, in base ai principi affermati, al ricalcolo del saldo del conto corrente epurandolo delle somme illegittimamente addebitate al correntista nei termini sopra indicati.

Anzitutto, il c.t.u. ha riscontrato che il conto anticipi ed i conti SBF costituiscono meri conti tecnici collegati al conto corrente ordinario n. 16957.81, sicché le competenze maturate su tali conti sono state addebitate dalla Banca convenuta sul predetto conto corrente ordinario. Pertanto, il c.t.u. ha provveduto a quantificarle escludendole dai conteggi effettuati per ricostruire il saldo del conto corrente ordinario (cfr. pag. 32 della c.t.u.).

Il c.t.u. ha correttamente eseguito il calcolo, determinando per ogni tipologia di operazione, alla luce dei documenti in atti, i corretti giorni valuta, rettificando le date valuta dei singoli movimenti e ricostruendo il saldo liquido disponibile per ogni operazione. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, il c.t.u. ha riscontrato la mancata previsione nel contratto di conto corrente di una clausola di reciprocità e, osservando i principi giuridici sopra affermati, ha conseguentemente eseguito un ricalcolo privo di capitalizzazione, espungendo gli addebiti operati dalla Banca convenuta a titolo di capitalizzazione degli interessi al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti. Sono stati correttamente inclusi nella base di calcolo per individuare gli interessi anatocistici, oltre agli interessi, anche le commissioni di massimo scoperto e le spese. È stato, inoltre, rideterminato il tasso di interesse debitore applicandovi il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. Sono state espunti gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto in costanza di rapporto.

Conseguentemente, il c.t.u. ha quantificato le complessive poste indebite in € 92.686,58 e, muovendo dal saldo negativo risultante dall'estratto al 31.12.2017, ha rideterminato il corretto saldo del conto corrente n. 16957.81 in € 68.740,14, anziché nel saldo negativo risultante alla Banca e pari ad - € 23.946,44.

10. Per tutte le considerazioni sinora svolte, la domanda di accertamento del saldo debitore del conto corrente n. 16957.81 merita accoglimento nei termini suesposti, mentre deve essere rigettata la domanda di condanna.

11. Come accennato, ai sensi dell'art. 8, comma 4 *bis* del d.lgs. n. 28/2010 il giudice deve condannare la parte costituita che non abbia preso parte alla mediazione senza addurre giustificati motivi al versamento di un importo pari al contributo unificato in favore dello Stato e che, nel caso di specie, ammonta ad € 259,00 (cfr. nota di iscrizione a ruolo allegata all'atto di citazione).

12. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo al valore indeterminato della controversia pendente dinanzi al Tribunale (non trovando applicazione l'art. 5 del citato D.M. che presuppone la natura condannatoria della domanda giudiziale accolta) e ai parametri medi, alla luce delle questioni affrontate e al pregio dell'opera prestata. Tenuto conto che l'attrice risulta vittoriosa in relazione alla domanda di accertamento, ma soccombente in relazione a quella risarcitoria, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/4, mentre i residui 3/4 dell'importo complessivo liquidato a titolo di onorari vanno posti a carico della Banca soccombente.

Quanto alle spese di c.tu., liquidate con decreto del 1.2.2020, rilevato che la consulenza è stata disposta in relazione ai fatti oggetto della domanda di accertamento - e non della domanda di condanna al risarcimento del danno - le stesse vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente in relazione alla predetta domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. **dichiara** che il saldo del conto corrente ordinario n. 16957.81 intestato alla [REDACTED] di [REDACTED] s.n.c. alla data del 31.12.2017 è pari ad € 68.740,14 a credito del correntista;
2. **rigetta** la domanda di condanna promossa dalla [REDACTED] s.n.c. nei confronti della [REDACTED] S.p.A.;
3. **condanna** [REDACTED] S.p.A. alla rifusione delle spese di lite - liquidate in complessivi € 10.343,00 - in favore dell'avv. [REDACTED] (difensore della [REDACTED] s.n.c. dichiaratosi antistatario) nella misura di 3/4, pari ad € 7.757,25, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. e **compensa** tra le parti il residuo importo di € 2.585,75;
4. **pone** definitivamente le spese di c.tu. (liquidate con separato decreto del 1.2.2020) a carico della [REDACTED] S.p.A.;
5. **condanna** [REDACTED] S.p.A. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 259,00.

Terni, 10.12.2021

Il Giudice

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli